

PROCEDURE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Assicuratrice Val Piave Spa, società emittente azioni diffuse, adotta le seguenti procedure in attuazione al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito “Regolamento Consob”) e volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (nel seguito le “Procedure”).

Le Procedure e le successive modifiche vengono pubblicate sul sito internet della Società, fermo l'obbligo della pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile.

Restano ferme, in quanto applicabili, le Linee guida per le operazioni infragruppo e con parti correlate approvate in adempimento di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

2. Principi generali

Le procedure assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Per correttezza sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato. Per

correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

3. Definizioni

Ai sensi del Regolamento Consob ed ai fini dell'adozione della seguente procedura, la Società considera valide le seguenti definizioni:

- **“Regolamento Consob”**: il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.
- **“Amministratori Indipendenti”**: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del T.U.F. (D. Lgs n.58 del 24 febbraio 1998) e degli eventuali requisiti individuati nelle procedure della società o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società.
- **“Amministratori non Correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.
- **“Comitato degli Amministratori Indipendenti”**: comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti.

La Società ha istituito il Comitato degli Amministratori Indipendenti non Correlati, di seguito il “Comitato”, con la delibera del Consiglio di Amministrazione di data 30 novembre 2010 e ne regola il funzionamento attraverso il “Regolamento del Comitato” approvato nella medesima seduta.

- **“Operazione con Parte Correlata”**: si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:
 - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
 - ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

- **“Parte correlata”**: i soggetti qualificati come tali dall’allegato 1 del Regolamento Consob che, per comodità di riferimento, si definiscono sub 1 (Allegato 1).

Il “perimetro di correlazione” risulta essere il medesimo individuato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 in materia di operazioni di parti correlate che richiama il principio contabile internazionale IAS 24.

- **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni con Parti correlate qualificate come tali secondo i criteri di cui all’articolo 5 delle Procedure.
- **“Operazioni Ordinarie”**: si intendono le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della società, così come definite secondo l’articolo 6 delle Procedure.
- **“Operazioni concluse a condizioni di mercato o standard”**: si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni corrispondenti per natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

- **“Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate”**: ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob, si individuano le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% e che per comodità di riferimento si riportano sub 2 (Allegato 2).
- **“Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- **“Società”**: l’Assicuratrice Val Piave S.p.A.

4. Procedura di identificazione delle Parti correlate

- 4.1 Nella gestione delle proprie attività, ordinarie e straordinarie, ogni unità organizzativa della Società è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se le operazioni di cui cura l’istruttoria siano qualificabili come operazioni con parti correlate della Società.
- 4.2 La Società, anche con l’ausilio della struttura della Capogruppo ITAS Mutua, si dota di idonee procedure operative e sistemi informativi che agevolano, la possibilità di riscontrare se le controparti di un’operazione siano identificabili come parti correlate.

PARTE II

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ESCLUSE DALLE PROCEDURE

5. Operazioni escluse

Non vengono assoggettate alla presente procedura le seguenti tipologie di operazioni con parti correlate:

- a. le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b. le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolare cariche e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
 - i. sia stata adottata una politica di remunerazione;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il relativo Comitato;
 - iii. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - iv. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite alla Società o alla Capogruppo dall'Autorità di Vigilanza;
- d. le Operazioni di importo esiguo, così come definite nel successivo articolo 6;
- e. le Operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, secondo quanto previsto all'articolo 7 delle Procedure.

6. Operazioni di importo esiguo

- 6.1 Con tale termine si intendono le operazioni con parti correlate di valore inferiore ad Euro 35.000 ("Soglia di esiguità") purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e sul presupposto che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della società.
- 6.2 Qualora, nel corso dello stesso esercizio, vengano concluse con la medesima parte correlata Operazioni di importo esiguo tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali superino, cumulativamente considerate, la soglia sopra indicata, l'operazione che determina il superamento della Soglia di esiguità è oggetto di deliberazione in conformità a quanto previsto nella Parte III delle Procedure.

7. Operazioni ordinarie

- 7.1 Si considerano Operazioni ordinarie le operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato e standard che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa.
- 7.2 Per valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si prenderanno in considerazione i seguenti elementi: oggetto dell'operazione, ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società, dimensione dell'operazione, termini e condizioni contrattuali nonché caratteristiche del corrispettivo, natura della controparte.
- 7.3 Rientrano nell'ambito dell'attività operativa della Società:
- a. le operazioni di assunzione di rischi assicurativi che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ove i premi assicurativi risultino pari a quelli applicati correntemente alla clientela primaria della società, con riferimento ai contratti assunti senza intermediari;

- b. la riassicurazione;
- c. i rapporti di intermediazione assicurativa;
- d. la gestione finanziaria degli attivi della società;
- e. il debito operativo e le connesse operazioni finanziarie;
- f. le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività della Società.

7.4 Si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la società interessata sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

PARTE III

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La Società applica la medesima procedura alle Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza avvalendosi della disciplina prevista dall'art. 10 del Regolamento Consob riguardanti le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Specifici obblighi di trasparenza ed informativa al pubblico sono comunque previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, così come specificato nella Parte IV – Informativa al pubblico.

Le società controllate sottopongono a preventivo esame e/o approvazione della Società le operazioni con Parti correlate che intendono porre in essere.

8. Disciplina delle Operazioni di minore rilevanza

- 8.1 Le operazioni sono deliberate previo parere non vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti.
- 8.2 La Direzione fornisce con congruo anticipo al Comitato degli Amministratori Indipendenti e al Consiglio di Amministrazione o all'Organo Delegato a deliberare una nota contenente complete ed adeguate informazioni in merito all'operazione:
- (i) gli aspetti caratterizzanti dell'operazione (strategici, industriali, economico-finanziari, legali, fiscali, rischi connessi, potenziali elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.);
 - (ii) la natura della correlazione;
 - (iii) la sussistenza di eventuali conflitti di interesse;
 - (iv) l'interesse della società all'operazione;
 - (v) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione;
 - (vi) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.
- 8.3 Il Comitato degli Amministratori Indipendenti esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato rende palese il proprio parere prima dell'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo Delegato a deliberare. Il parere si intende favorevole quando manifesta l'integrale condivisione dell'operazione.
- 8.4 Il Comitato può farsi assistere a spese della Società da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nell'operazione. Gli esperti indipendenti possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o perizia sulle condizioni economiche, sugli aspetti tecnici, sulla legittimità delle Operazioni. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere

parametrato al valore dell'Operazione e comunque non dovrà mai essere superiore ad Euro 8.000 per ogni singola operazione.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione o l'Organo Delegato deliberano sulla base della documentazione istruttoria e del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

8.6 Le delibere di approvazione di un'Operazione devono essere adeguatamente motivate, illustrando l'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni. La delibera del Consiglio di Amministrazione può essere assunta nonostante il parere contrario del Comitato di Amministratori Indipendenti non Correlati.

8.7 Nelle Operazioni con Parti Correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:

- informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio ed il Comitato sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;
- si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Sono rimesse alla valutazione del consiglio le decisioni più opportune per l'ipotesi in cui l'allontanamento di consiglieri al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo.

8.8 Dell'esecuzione dell'operazione viene data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla funzione aziendale cui è demandata la predisposizione della documentazione contabile e la redazione dei documenti contabili societari.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale vengono informati almeno trimestralmente in merito all'esecuzione delle Operazioni.

8.10 La disciplina di cui ai precedenti commi 1 – 9 si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea.

9. Disciplina delle Operazioni di maggiore rilevanza

9.1. Si applica la procedura prevista per le Operazioni di minore rilevanza così come previste al precedente articolo 8.

9.2. In occasione di Operazioni di maggiore rilevanza la Società predispone un documento informativo come specificato nel seguente articolo 11, commi 2 - 6.

PARTE IV

INFORMATIVA AL PUBBLICO

10. Operazioni di minore rilevanza

10.1 In presenza di un parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità previste da Consob, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel medesimo trimestre con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere.

11. Operazioni di maggiore rilevanza

11.1 In presenza di un parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel medesimo trimestre con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere.

11.2 In occasione di Operazioni di maggiore rilevanza, la Società predispose un documento informativo conforme all'allegato 4 del Regolamento Consob.

11.3 Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o

di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

- 11.4 Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo delle operazioni, il documento informativo predisposto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
- 11.5 In allegato al documento informativo, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti.
- 11.6 La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob il documento informativo ed i pareri.

12. Operazioni non soggette a trasparenza informativa

- 12.1 Le Operazioni di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 non sono soggette agli obblighi informativi previsti dai precedenti articoli 10 e 11.
- 12.2 Le Operazioni ordinarie di maggiore rilevanza, sebbene beneficiano dell'esenzione dell'applicazione della presente procedura, sono oggetto di comunicazione alla Consob. La Società comunica alla Consob, entro i termini di sette o quindici giorni definiti all'articolo 11, comma 3 e 4, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione. La medesima informazione viene resa nella relazione sulla gestione.

13. Informativa periodica

13.1 La Società pubblicizza le operazioni realizzate con parti correlate per una completa e trasparente informativa al pubblico nella relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391 bis del Codice Civile, e nella nota integrativa del bilancio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 22-bis, del Codice Civile.

Nella relazione sulla gestione sono fornite informazioni sulle operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate nel periodo, per le quali occorre specificare: nominativo della controparte dell'operazione, natura della controparte dell'operazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo dell'operazione e ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio.

Nella relazione intermedia sulla gestione, verranno specificate le medesime informazioni circa le singole operazioni realizzate, nonché le modifiche o gli sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante".

PARTE V

DISPOSIZIONI ATTUATIVE ED ENTRATA IN VIGORE

14. Disposizioni attuative

14.1 L'organo di controllo vigila sulle conformità della presente procedura e sull'osservanza della stessa e ne riferisce in assemblea, ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile.

- 14.2 Le delibere sulle procedure e le relative modifiche sono approvate previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica i tre Amministratori Indipendenti che costituiscono il Comitato, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 14.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva di adeguare, all'occorrenza, le procedure a seguito di variazioni normative e della concreta esperienza applicativa in materia, con l'obiettivo di garantire sempre un adeguato livello di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate. La stessa procedura sarà oggetto di revisione triennale da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti non Correlati.

15 Entrata in vigore

Le Procedure entrano in vigore il 1° gennaio 2011.”

Allegato 1

Definizioni funzionali alla nozione di Parte correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
- controlla la società, ne è controllato, oppure è sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- b) la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 "Partecipazioni in società collegate") della società;
- c) la parte è una *joint venture* in cui la società è una partecipante (IAS 31 "Partecipazioni in *joint venture*);
- d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) la parte è un'entità controllata nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) la parte è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” sono le seguenti.

Controllo

Per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalla sua attività.

Controllo congiunto

Per controllo congiunto si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

Influenza notevole

Per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Dirigenti con responsabilità strategiche

Per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Sono considerati parti correlate della Società altresì i dirigenti con responsabilità strategica della Capogruppo ITAS Mutua.

Stretti familiari

Per stretti familiari di un soggetto si intendono quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono quindi includere:

- il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato 2

Individuazione delle operazioni di maggior rilevanza con parti correlate

Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda dell'operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b. **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo

della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c. **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Rientrano in tale definizione anche Operazioni non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, cumulativamente considerate, superino le soglie sopra indicate. In caso di cumulo di tale operazioni, la Società determina in primo luogo la rilevanza dell'operazione sulla base degli indici o degli indici ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.